

Testo coordinato del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del decreto e del decreto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021

Articolo 1

(Aree geografiche)

1. Al fine di definire il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017 e allo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, la minimizzazione delle interferenze all'interno del territorio nazionale e la riduzione dei disagi dell'utenza coinvolta, il territorio nazionale è suddiviso in quattro aree geografiche, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, per assicurare, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e con le aree tecniche utilizzate nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF), il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di cui al comma 1 sono individuate quattro aree ristrette, di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali CH 50 e 52 da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso in ambito nazionale e dei canali CH 51 e 53 da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso in ambito locale, di cui alla lett. d) dell'art. 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 2

(Periodo transitorio e fasi temporali)

1. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 è suddiviso in quattro fasi temporali cui associare le quattro aree geografiche ristrette di cui all'art. 1, comma 2, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1032, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145.

2. Il periodo dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022 è suddiviso in quattro fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche di cui all'art. 1, comma 1, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1032, lettere b), c) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145.

3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 è fissato, in attuazione dell'art. 1, commi 1028 e 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e le fasi temporali di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei termini indicati espressamente dall'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono i seguenti:

- a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
- b) minimizzazione delle interferenze tra aree geografiche;
- c) riduzione dei disagi per i cittadini;
- d) semplificazione delle operazioni tecniche e riduzione dei costi per gli operatori di rete.

Articolo 3

(Calendario)

1. In base alla applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, il calendario del periodo transitorio nelle aree geografiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'articolo 2, commi 1 e 2, è definito dalle Tabelle 3, 4 e 5, allegate al presente decreto.

2. Il Ministero fornisce le modalità operative e le tempistiche specifiche per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1 e 2, articolo 1 commi 1 e 2, secondo il calendario previsto dalle tabelle 3, 4 e 5, allegate al presente decreto.

Articolo 4

(Rilascio frequenze per Aree geografiche nel periodo transitorio)

1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da:

- a) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2;
- b) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale, relativamente ai canali CH 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2.

2. Il concessionario del servizio pubblico relativamente al multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio di cui all'art.1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, disposte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel suddetto periodo transitorio.

3. Nel periodo dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo le quattro fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, gli operatori di rete nazionali e locali, fatto salvo quanto disposto dal seguente comma 4, rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso nonché le frequenze di cui all'articolo 5 comma 2 e 3, attivate in via transitoria dagli operatori nazionali.

4. Gli operatori di rete nazionali titolari dei diritti d'uso delle frequenze indicate nella tabella 5, al fine di evitare problematiche interferenziali o per favorire le operazioni di conversione delle reti nel periodo transitorio, rilasciano le relative frequenze nelle aree e secondo le fasi temporali di cui alla stessa Tabella 5, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.

5. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano le frequenze oggetto delle relative autorizzazioni per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 e 2, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo il calendario definito dalla Tabella 3 e 4. I medesimi soggetti hanno facoltà di presentare al Ministero, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF e in assenza di interferenze con altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito locale titolari di ogni altra autorizzazione o titolo giuridico attribuiti per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 e 2, rilasciano le relative frequenze, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo il calendario definito dalla Tabella 3 e 4.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, in caso di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, entro le scadenze previste dal presente decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica.

7. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'articolo 3 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico agisce in rivalsa per tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di cui al presente decreto.

8. Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 hanno facoltà di estendere il rilascio delle frequenze oltre l'area geografica ristretta di cui alla Tabella 2 e fino a coincidenza con l'ambito territoriale del relativo diritto d'uso nella regione interessata dalle attività di cui al comma 1, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.

9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale hanno facoltà di effettuare il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d'uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 per l'Area ristretta A, entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di cui all'art.1, comma 1039, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l'erogazione degli indennizzi per il rilascio delle frequenze da parte degli operatori in ambito locale nonché entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico di riformulazione del calendario per il rilascio della banda 700 MHz, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.

10. A seguito del rilascio delle rispettive frequenze di ambito locale, ai titolari dei relativi diritti d'uso sarà erogato l'indennizzo corrispondente, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lett. b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 5

(Attivazione delle frequenze previste dal PNAF)

1. Nel periodo dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo la sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, sono attivate le frequenze pianificate dal PNAF e assegnate dal Ministero:

- a) ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale;
- b) al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale con decomponibilità per macroaree;
- c) ad operatori di rete nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 e 1031 bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.

2. Secondo il calendario di cui all'articolo 3, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, sono assegnate, esclusivamente in via transitoria, dal Ministero agli operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto d'uso dei canali CH 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2, frequenze disponibili in sostituzione di quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 4. Il Ministero procede all'assegnazione in via transitoria delle suddette frequenze, tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa e l'economicità della trasformazione e della realizzazione delle reti.

3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non assegnate ad alcun operatore di rete o le frequenze eventualmente rilasciate volontariamente ai sensi dell'art. 4, comma 9, nonché le frequenze pianificate nel PNAF e assegnate a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 e 1031 bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, al medesimo operatore di rete in ambito nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria o ad un nuovo soggetto ad esso riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale (intesa) di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle citate procedure di cui al suddetto all'art. 1, comma 1031 e 1031 bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6

(Codifiche e Standard)

1. Al fine di consentire nel periodo transitorio un uso più efficiente dello spettro, di garantire una maggiore capacità trasmissiva disponibile durante lo spegnimento di reti nelle fasi della transizione facilitando la stessa e consentendo la continuità di impresa e di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso *standard* di trasmissione avanzati, il 15 ottobre 2021 è avviata la dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 in favore almeno della codifica MPEG-4 su standard DVBT, coinvolgendo in detta data un numero rappresentativo di programmi. Le iniziative relative alla dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 saranno oggetto di comunicazione nei confronti degli utenti.

2. La completa dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 è definita con un successivo provvedimento da emanare entro la fine del 2021, considerando gli effetti delle misure intraprese ai sensi del comma 1.
3. Al termine delle operazioni di transizione delle reti alla struttura dei multiplex definita dal PNAF, è disposta l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale, a partire dal 1 gennaio 2023.
4. Al fine di consentire senza disagi la ricezione del servizio pubblico agli utenti, nel periodo transitorio il concessionario del servizio pubblico, con riferimento esclusivamente al multiplex contenente l'informazione regionale con decomponibilità per macroaree, procederà alla dismissione della codifica DVBT/MPEG-2, secondo le modalità e tempistiche indicate nel comma 2, in favore della codifica MPEG-4 su standard DVBT, ferma restando l'attivazione dello standard DVBT-2 come disciplinato dal comma 3.
5. Gli operatori di rete possono comunque attivare la codifica DVBT/MPEG-4 o lo standard DVBT-2 prima delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3, in base al principio della neutralità tecnologica.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 agosto 2018 recante "Suddivisione del territorio nazionale in quattro aree geografiche, coerente con il Piano nazionale assegnazione frequenze televisive - anno 2018" è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO

ALLEGATO

Tabella 1 – Aree geografiche

AREA 1	Area 1A Sardegna Area 1B Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania
AREA 2	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;
AREA 3	Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
AREA 4	Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

Tabella 2 – Aree geografiche ristrette

AREA Ristretta A	Province di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari.
AREA Ristretta B	Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, Piacenza; Area di copertura degli impianti di Malles Venosta, Plan De Corones, Brennero, Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, Curon Venosta e Solda
AREA Ristretta C	Province di: Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Mantova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria.
AREA Ristretta D	Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania.

Tabella 3 – Calendario per lo svolgimento delle attività relative ai CH 50 – 53 di cui alla lettera d) del comma 1032 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145 e art. 4, comma 1 e 5, del presente decreto.

1 gennaio 2020 – 31 maggio 2020	Area Ristretta A - Province di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari.
1 giugno 2020 – 31 dicembre 2020	Area Ristretta B - Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, Piacenza; Area di copertura degli impianti di Malles Venosta, Plan De Corones, Brennero, Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, Curon Venosta e Solda
1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021	Area Ristretta D - Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania
1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021	Area Ristretta C - Province di: Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Mantova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, Matera, Cosenza, Crotona, Catanzaro, Reggio Calabria

Tabella 4

Tabella 4 – Calendario per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, comma 3 e 5 e art. 5 comma 1 del presente decreto

15 novembre 2021 – 18 dicembre 2021	Area 1A Sardegna
3 gennaio 2022 – 15 marzo 2022	Area 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
1 marzo 2022 – 15 maggio 2022	Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche
1 maggio 2022 – 30 giugno 2022	Area 1B - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

Tabella 5

Tabella 5 – Calendario per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto

15 ottobre 2021	multiplex CH 30	Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna; Area 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.
3 gennaio 2022 – 10 gennaio 2022	frequenze in banda VHF + UHF del multiplex contenente l’informazione regionale del concessionario del servizio pubblico	Area 1A - Sardegna
1 maggio 2022 – 30 giugno 2022	frequenze di operatori nazionali in banda 700MHz e in banda VHF in multiplex differenti dal multiplex contenente l’informazione regionale del concessionario del servizio pubblico	Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna; Area 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.